Dispositivo

1) Il Granducato del Lussemburgo, non avendo trasmesso la relazione prevista dall'art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/94/CE, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di detta direttiva.

2) Il Granducato del Lussemburgo è condannato alle spese.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 dicembre 2006, Commissione/Lussemburgo

(Causa C-218/06)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/87/CE — Vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario — Mancata trasposizione entro il termine previsto»

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine stabilito dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 6)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli

enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35, pag. 1)

Dispositivo

1) Non avendo adottato, entro il termine previsto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 14 dicembre 2006, Commissione/Lussemburgo

(Causa C-223/06)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/51/CE — Diritto societario — Conti annuali di taluni tipi di società — Mancata trasposizione entro il termine prescritto»

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine stabilito dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 8)